

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n. 101587

Area Servizi Generali

Prot. n. 12/1-3/18

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Convenzione con la Federazione Italiana Nuoto per la concessione e gestione del Polo Natatorio "Bruno Bianchi" dal 15.03.2018 fino al 31.08.2026.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di MAGGIO in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, dott. **Santi TERRANOVA** - Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certo:

1. dott. **Fabio LORENZUT**, ~~_____~~ il giorno 27 (ventisei) _____ 1959 (nove) _____ - Dirigente ad interim del Servizio Sport - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
2. dott. **Antonello PANZA**, ~~_____~~ il giorno 28 (ventotto) _____ 1962 (due) _____, il quale interviene e stipula in qualità di Segretario Generale e Procuratore Speciale della **FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO** (Codice Fiscale 05284670584 - Partita IVA 01384031009) - con sede legale in Roma - Stadio Olimpico - Curva Nord - giusta procura speciale autenticata nella firma dal dott. Paolo Silvestro, Notaio in Roma, con atto Rep. n. 101.682 del 12/03/2018, allegata sub "A" al presente atto, domiciliato per la sua carica presso la sede legale sopra citata.

Essi comparenti mi chiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

CONVENZIONE

per la concessione e gestione del Polo Natatorio "Bruno Bianchi"

per la miglior intelligenza della quale premettono che:

il Comune di Trieste è proprietario del Polo Natatorio "Bruno Bianchi" sito in Trieste, Passaggio Sant'Andrea n. 8, consistente in tre vasche per la pratica del nuoto, di cui una scoperta da 50 (cinquanta) metri e due coperte rispettivamente da 50 (cinquanta) e 25 (venticinque) metri, con locali accessori per complessivi mq. 6.800 (seimilaottocento) coperti e l'area esterna scoperta di pertinenza;

la Federazione Italiana Nuoto gestisce il predetto impianto in virtù della convenzione Rep. n. 67800, di data 10.11.2004, registrata a Trieste il 26.11.2004 al numero 102542, Serie 1, con durata fino al 31.08.2017, prorogata fino alla data di sottoscrizione del presente atto con deliberazioni giuntali n. 393 dd. 30.8.2017, n. 686 dd. 28.12.2017 e n. 68 dd. 22.2.2018, tutte immediatamente eseguibili;

la Federazione Italiana Nuoto ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella gestione del servizio pubblico a domanda individuale con correlata gestione del predetto impianto comunale;

ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 242/1999 e dell'art. 23.I dello Statuto del C.O.N.I. è riconosciuta la valenza pubblicistica alle attività delle Federazioni Sportive Nazionali relative alla gestione degli impianti sportivi pubblici;

con deliberazione giunta n. 121 del 15.03.2018, immediatamente eseguibile, il Comune di Trieste, per le motivazioni ivi addotte, ha deliberato di rinnovare alla Federazione Italiana Nuoto la gestione del predetto Polo Natatorio, procedendo con la sottoscrizione di una nuova convenzione con decorrenza dal 15.03.2018 fino al 31.08.2026, approvando il testo definitivo dello schema di convenzione;

in data 09.04.2018, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, è stata richiesta alla Prefettura di Roma l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. per la Federazione Italiana Nuoto e, per l'urgenza determinata dal fatto che la prestazione è già in corso di esecuzione, si procede alla stipulazione anche in assenza dell'informazione antimafia, come previsto dall'art. 92, comma 3, del medesimo D.Lgs., sotto condizione risolutiva, qualora emergessero le cause e/o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al succitato art. 84, comma 3;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) - PREMESSE

1. Le premesse, gli atti in esse richiamati e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2) - OGGETTO

1. Il presente atto ha per oggetto la disciplina della gestione da parte della Federazione Italiana Nuoto, di seguito indicata quale "FIN", del servizio pubblico locale a domanda individuale istituito dal Comune di Trieste, di seguito indicato quale "Comune", relativo al Polo Natatorio "Bruno Bianchi", di seguito indicato quale "Polo natatorio", sito in Trieste, Passeggio S. Andrea n. 8, consistente in tre vasche per la pratica del nuoto, di cui una scoperta da 50 (cinquanta) metri e due coperte rispettivamente da 50 (cinquanta) e 25 (venticinque) metri, con locali accessori per complessivi mq. 6.800 (seimilaottocento) coperti ed inoltre nell'area scoperta di pertinenza, quale meglio descritta nelle planimetrie allegate sub "B" al presente atto.

2. La gestione comprende il completo coordinamento di ogni attività, nonché la connessa conduzione dell'impianto allo scopo di ottenere la più ampia fruibilità del servizio sotto il profilo sportivo e sociale, valorizzando la promozione dell'attività natatoria e di tutte le discipline sportive e attività acquatiche svolte e regolamentate dalla FIN, a favore di ogni categoria sociale.

3. La FIN è l'unica beneficiaria degli effetti della presente convenzione.

ART. 3) - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La FIN usufruisce di tutte le attrezzature esistenti, secondo lo scopo per le quali sono state realizzate, ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle stesse, salvo la normale usura e la forza maggiore, impegnandosi a far osservare le disposizioni stabilite per l'utilizzo degli impianti per tutti gli utenti fruitori.

2. La FIN deve garantire al Comune - che su richiesta potrà consentirne l'uso anche ad altri soggetti - la disponibilità gratuita della sala riunioni ubicata nel Polo natatorio.

3. La FIN, oltre a garantire l'attività di allenamento degli atleti tesserati FIN delle diverse discipline natatorie, deve organizzare corsi per l'apprendimento del nuoto ai vari livelli, compreso quello per gli studenti delle scuole.

4. La FIN deve garantire la disponibilità degli impianti alle Associazioni e/o Società affiliate aventi sede sul territorio comunale, con le stesse finalità sportive e associative e di aggregazione sociale riconosciute valide dalla FIN e secondo le modalità concordate tra la FIN e le stesse, siano queste dell'area sportiva che dell'area sociale, nonché, secondo i medesimi criteri, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) e alle sue affiliate.

5. Al di fuori delle attività indicate ai precedenti capoversi del presente articolo la FIN deve riservare adeguati spazi orari ed acquei alle attività di addestramento e avviamento al nuoto promosse dalle scuole, direttamente o in collaborazione con la FIN stessa.

6. Inoltre, compatibilmente con le attività più sopra descritte, la FIN deve garantire adeguati spazi acquei ed orari per lo svolgimento di:

- attività di contenuto agonistico, sociale, di addestramento e avviamento al nuoto, promosse (direttamente o a mezzo delle proprie affiliate) dagli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- attività di carattere sociale promosse da enti e/o associazioni il cui scopo principale sia l'assistenza ai portatori di handicap, agli anziani e in generale alle persone che versano in condizioni di disagio sociale;
- attività di nuoto libero svolta individualmente da singoli cittadini.

7. La ripartizione degli spazi orari e acquei fra tutte le varie forme di attività indicate nel presente articolo viene concordata tra Comune e FIN - di seguito indicate anche come le "Parti" - prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, sulla base di una relazione previsionale - contenente anche l'indicazione degli eventi sportivi ufficiali di cui si prevede lo svolgimento - che dev'essere predisposta e presentata dalla FIN; la ripartizione degli spazi orari e acquei tra le affiliate FIN è fatta direttamente ed autonomamente dalla FIN medesima tenendo conto che le assegnazioni devono preferibilmente avvenire secondo la naturale destinazione dello spazio.

8. La FIN deve assicurare l'apertura e il funzionamento dell'intero Polo natatorio, di norma in tutti i giorni dell'anno; eventuali periodi di chiusura - al di là dei giorni di festività ufficiali, domeniche escluse - devono essere concordati tra Comune e FIN, al pari degli eventuali periodi di chiusura necessari per l'esecuzione di interventi manutentivi; sempre tra Comune e FIN vengono concordati gli orari di apertura del Polo natatorio; di tutte le chiusure concordate dovrà essere data preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti.

9. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla FIN, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, l'utilizzo del Polo natatorio - in determinate fasce orarie, compatibilmente alle esigenze organizzative dell'attività svolta dalla stessa FIN - per attività gratuita organizzata e svolta dal Comune in favore di particolari categorie disagiate della cittadinanza.

10. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla FIN con un ragionevole periodo di preavviso, e sempre compatibilmente alle esigenze organizzative dell'attività svolta dalla stessa FIN e degli impegni presi, l'utilizzazione del Polo Natatorio, nel limite massimo di dieci giornate per stagione sportiva, qualora intenda organizzare manifestazioni sportive o altri eventi di rilevanza cittadina.

11. E' consentito alla FIN di istituire o fare istituire presso l'impianto la sede delle proprie strutture territoriali (Comitato Regionale e Comitato Provinciale) e/o di società sportive ad essa affiliate; analogo diritto, limitatamente alla sede delle proprie strutture territoriali, dev'essere riconosciuto, su richiesta, alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con facoltà della FIN di richiedere il rimborso delle spese, proporzionato agli spazi occupati, a copertura degli oneri dalla stessa FIN sostenuti per la conduzione dei predetti locali, ad eccezione dei costi energetici.

ART. 4) - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 15.03.2018 sino al 31.08.2026.
2. Con la data della scadenza naturale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 28, la convenzione viene automaticamente meno, senza bisogno di disdetta alcuna.
3. Ciascuna delle due parti può comunque promuovere nei confronti dell'altra, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, l'instaurazione di un nuovo rapporto di convenzione decorrente, in caso di accordo tra le parti, dal giorno successivo a quello della scadenza del rapporto precedente.

ART. 5) - GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, la FIN si può avvalere di personale proprio e/o della collaborazione di società sportive senza fine di lucro ad essa affiliate, anche ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. m) dello Statuto della FIN.
2. Per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla conduzione e alla manutenzione ordinaria del centro nel suo complesso, ivi inclusa a titolo esemplificativo, sempre limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria, la manutenzione delle aree esterne, la pulizia, la vigilanza diurna e notturna, la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, l'installazione di linee telefoniche, la FIN può provvedere in forma indiretta, mediante l'affidamento a soggetti terzi nel rispetto delle procedure di legge eventualmente stabilite per l'individuazione del soggetto contraente e nel pieno rispetto delle regole di trasparenza nelle stesse insite.
3. E' consentito alla FIN di esercitare nell'ambito del Polo natatorio delle attività accessorie di accoglienza-ristoro-bar e di pubblicità e altre attività, anche di carattere commerciale, comunque strumentali al miglior utilizzo dell'impianto, nella scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge vigenti in materia e con assunzione di piena ed esclusiva responsabilità, anche mediante l'affidamento a soggetti terzi, nel rispetto delle procedure di legge eventualmente stabilite per l'individuazione del soggetto contraente e nel pieno rispetto delle regole di trasparenza nelle stesse insite.
4. La FIN rimane comunque responsabile nei confronti della proprietà e dell'utenza, anche nel caso si avvalga di altri soggetti.

5. In relazione alle figure professionali a vario titolo operanti presso l'impianto, la FIN si impegna ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti normative relativamente a ciascuna tipologia di rapporto.

ART. 6) - ADEMPIMENTI

1. La FIN, in riferimento al Polo natatorio, deve garantire i seguenti adempimenti:

- conduzione delle strutture nel pieno rispetto delle norme vigenti e in conformità alla finalità di pubblico e generale interesse;
- apertura e chiusura al pubblico dell'impianto, secondo quanto stabilito al precedente articolo 3, comma 8;
- pulizia dei locali, delle vasche e di ogni altro ambiente o locale, comprese le aree esterne;
- conduzione di tutti gli impianti, secondo quanto previsto dai manuali o istruzioni d'uso e dal piano di manutenzione generale degli impianti;
- esecuzione degli interventi conseguenti a guasti che dovessero verificarsi - ad eccezione degli interventi di natura straordinaria, a carico del Comune - ricerca delle cause e monitoraggio delle medesime;
- effettuazione degli interventi necessari a mantenere le strutture e l'area circostante, compresa all'interno della recinzione dell'immobile in uso, agibili e rispondenti alla normativa vigente in materia, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti, ad eccezione di tutti gli interventi di natura straordinaria, anche manutentivi, posti ad esclusivo carico, cura e spese del Comune;
- segnalazione al Comune, con tempestività, di disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro, che richiedano interventi di manutenzione straordinaria, una volta accertato dalla FIN che non dipendano da incuria o da mancanza di manutenzione ordinaria;
- conduzione di tutti gli impianti con l'obbligo di attuare tutte le verifiche periodiche concordate con i tecnici del Comune per tutti gli impianti che, per le loro caratteristiche ne abbisognano, dando comunicazione delle avvenute operazioni di verifica e controllo;
- provvedere alla cura del trattamento dell'acqua in sintonia con i valori di accettabilità richiesti e disinfezione e eventuale disinfestazione degli ambienti con specifici prodotti per la prevenzione di infezioni o infestazioni di qualsiasi genere;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo e dei suoi impianti tecnologici e di ogni altro tipo salva la facoltà del Comune di valutare, su richiesta della FIN, l'eventuale partecipazione all'esecuzione di detti interventi manutentivi laddove risultino di oggettiva complessità a causa delle particolari caratteristiche strutturali dell'impianto;
- mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza;
- mantenere l'area verde di pertinenza dell'impianto;
- mantenere in perfetta efficienza l'impiantistica antincendio e quella per la sicurezza e l'evacuazione; in tale ambito rientra anche la manutenzione e la ricarica degli estintori;
- garantire il servizio di infermeria e pronto soccorso;

- garantire la presenza durante l'apertura al pubblico, di un numero di assistenti bagnanti in misura tale da garantire il rapporto assistente/utenti o assistente/superficie acqua come richiesto dalla normativa vigente;
- garantire la presenza di un numero di istruttori adeguati al numero degli allievi presenti ed al loro grado di preparazione;
- osservare le normative in materia di igiene e di prevenzione infortuni e sicurezza sul posto del lavoro del personale a norma del D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni e/o integrazioni che prevede misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- predisporre e mantenere il piano di sicurezza del Polo natatorio a norma dell'art. 19 del D.M. del 18.03.1996, con nomina dell'incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- produrre al competente Comando provinciale dei VV.FF., laddove non ancora provveduto, una "dichiarazione per voltura" della titolarità dell'attività, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 7) - ONERI A CARICO DELLA FIN

I. Sono a totale carico della FIN, oltre agli oneri che derivano dallo svolgimento degli adempimenti di cui ai precedenti articoli, le spese di seguito elencate, salvo quanto previsto al successivo art. 8:

- le spese per il personale addetto alla pulizia degli impianti e del Polo natatorio nel suo complesso;
- le spese per il personale di segreteria e direzione;
- le spese per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione dell'intero complesso sportivo e per la forza motrice;
- le spese per l'approvvigionamento dell'acqua e per l'approvvigionamento dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua;
- le spese per la fornitura del gas per le utenze attive presso l'impianto per il riscaldamento dell'acqua delle vasche, dell'acqua sanitaria e degli ambienti, ecc.;
- le spese per il personale specializzato addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici;
- le spese per i prodotti per la pulizia e sanificazione di tutti i vani e locali accessori, interni ed esterni, disinfestazione bordo vasca, pulizia fondo vasca con aspirafango o altre specifiche apparecchiature, per una corretta conduzione sotto il profilo igienico;
- le spese per il personale di vigilanza (assistenza bagnanti) e per attrezzature ad essa finalizzate per i controlli e l'incolumità degli utenti e degli addetti, al fine di assicurare agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
- le spese per gli istruttori dei corsi e per i tecnici delle proprie squadre sportive;
- le spese per la vigilanza notturna;
- le spese per tutte le installazioni e le utenze telefoniche necessarie alla gestione e funzionamento dell'intero impianto sportivo;
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali rifiuti speciali;
- le spese per l'assicurazione per incendio e rovina degli edifici e dell'impianto nel suo complesso.

2. Tutto il personale che la FIN intende adibire direttamente o indirettamente alla conduzione degli impianti deve essere tecnicamente qualificato ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge.

3. Nel caso di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la salvaguardia degli impianti, che richiedano interventi di somma urgenza, la FIN deve provvedere tempestivamente all'esecuzione delle opere e adottare i provvedimenti, strettamente necessari, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, tramite soggetto o personale adeguatamente specializzato, dando immediatamente avviso al Comune a mezzo e-mail o fax con indicazione della spesa preventivata necessaria o già sostenuta; resta inteso e pattuito tra il Comune e la FIN che, laddove si tratti di interventi di natura straordinaria anche di natura manutentiva, il relativo costo è imputabile esclusivamente al Comune;

4. La FIN deve, inoltre, provvedere a:

- mantenere a suo nome l'intestazione di tutte le utenze relative alle forniture di acqua, energia elettrica e gas attive presso l'impianto;
- corrispondere le imposte e tasse per pubbliche affissioni e pubblicità;
- rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che accedano nell'impianto a qualsiasi titolo), provvedendo a mantenere coperti da assicurazione per la responsabilità civile i terzi per danni ed infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza dell'attività degli impianti all'interno dell'immobile o nel suo ambito e pertinenza;
- fornire il materiale didattico necessario per l'insegnamento delle discipline sportive e le attività ricreative, nessuna esclusa;
- documentare l'attività gestionale svolta, rimettendo al Comune, entro 3 (tre) mesi dalla conclusione di ciascuna stagione una relazione riepilogativa tecnico organizzativa con riferimento anche ai costi gestionali;
- corrispondere al Comune entro il 31 gennaio di ciascuna annualità di durata della convenzione un canone annuo di Euro 1.000,00 (mille/00) più IVA.

5. La FIN si obbliga, per tutta la durata della convenzione, a mettere a disposizione gratuitamente, in orario antimeridiano, spazi acqua destinati alle iniziative in favore degli alunni delle scuole materne ed elementari site nel territorio del Comune di Trieste; la FIN, direttamente o per mezzo delle sue affiliate, può essere incaricata alla gestione del progetto "Impariamo a nuotare giocando" sempre a favore degli alunni delle scuole materne ed elementari, previa sottoscrizione di apposito protocollo di collaborazione, con oneri a carico della FIN fatta eccezione per quelli relativi al trasporto.

ART. 8) - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:

- a) provvedere a sua cura e spese agli interventi di natura straordinaria, anche manutentivi, degli impianti e di tutte le parti ed aree che costituiscono il Polo natatorio; per interventi di natura straordinaria, anche manutentivi, ad integrale carico del Comune, devono intendersi anche, ma non solo, quelli dipendenti da deterioramento causato dalla vetustà e non quelli prodotti dall'uso improprio di cui risponde unicamente la FIN;
- b) rimborsare alla FIN la spesa dalla stessa sostenuta per il consumo di acqua relativa alle utenze attive presso l'impianto fino alla concorrenza

dell'importo di lordi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per ogni annualità di gestione;

c) rimborsare alla FIN la spesa dalla stessa sostenuta per il consumo di energia elettrica relativa alle utenze attive presso l'impianto fino alla concorrenza dell'importo di lordi Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni annualità di gestione;

d) rimborsare alla FIN la spesa dalla stessa sostenuta per il consumo di gas relativa alle utenze attive presso l'impianto fino alla concorrenza dell'importo di lordi Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per ogni annualità di gestione;

e) rimborsare alla FIN la spesa dalla stessa sostenuta, anche attraverso Società affiliate di cui all'art. 16, comma 2, lett. m) dello Statuto FIN in ossequio alla facoltà di cui al precedente art. 5.1, per la manutenzione degli impianti tecnologici e acquisto prodotti trattamento acque, fino all'importo complessivo massimo annuo di lordi Euro 120.000,00 (centoventimila/00);

f) rimborsare alla FIN la spesa dalla stessa sostenuta, anche attraverso Società affiliate di cui all'art. 16, comma 2, lett. m) dello Statuto FIN in ossequio alla facoltà di cui al precedente art. 5.1, per servizi di pulizia dell'impianto e per l'acquisto di prodotti sanificazione fino all'importo complessivo massimo annuo lordo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00);

g) valutare congiuntamente alla FIN l'erogazione in favore di quest'ultima di contributi finalizzati all'organizzazione di eventi sportivi di livello nazionale e/o internazionale.

2. Le modalità relative alla presentazione delle rendicontazioni delle spese da parte della FIN e la liquidazione dei rimborsi delle stesse da parte del Comune sono indicate al successivo articolo 9.

ART. 9) - ULTERIORI ONERI ED IMPEGNI DELLE PARTI

1. La FIN, ai fini del corretto e puntuale assolvimento degli oneri di cui al precedente art. 8, si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale al Comune la rendicontazione delle spese sostenute di cui al precedente art. 8, comma 1 lettere b), c), d) e) ed f) nonché, con la medesima cadenza, le relative fatture di addebito conformi alla normativa fiscale vigente ivi compreso, ove previsto, l'applicazione del regime di *reverse charge* di cui all'art. 17, lett. a) ter del DPR 633/72.

2. La FIN si impegna a trasmettere al Comune, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità di gestione, la rendicontazione definitiva delle spese sostenute indicate al precedente art. 8.

3. Il Comune si impegna alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute dalla FIN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui ai precedenti commi 1 e 2 corredati dai relativi documenti di addebito, nel rispetto dei tetti di spesa per singole nature di costo indicate nel precedente articolo 8.

4. Qualora dal rendiconto annuale presentato dalla FIN dovessero risultare spese, per le singole nature di costo, inferiori a quelle per le quali è previsto il rimborso del Comune, le Parti convengono che tali economie sono destinate alla copertura delle eventuali eccedenze di spesa rispetto ai limiti stabiliti per le medesime categorie di costo indicati nel precedente art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f) ovvero, nel caso di incapienza delle stesse, sono destinate al rimborso delle spese per interventi di miglioria sull'impianto e/o per l'acquisto di attrezzatura sportiva e arredi nei termini e

con le modalità preventivamente concordati con il Comune, il tutto fermo restando il tetto massimo complessivo annuo di partecipazione del Comune alle spese di gestione pari all'importo di lordi Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) omnicomprendivo.

5. Qualora dagli esiti delle annuali rendicontazioni di cui al comma precedente dovesse emergere uno scostamento delle tariffe applicate rispetto a quelle applicate al momento della sottoscrizione del presente atto, pari ad almeno il doppio, detratto l'adeguamento Istat, sulle tariffe medesime, le parti potranno rinegoziare gli importi di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d).

ART. 10) - PENALITA'

1. Sono previste per inadempimento ai seguenti obblighi di cui alla presente convenzione, le seguenti penali a carico della FIN ed in favore del Comune:

- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo;
- una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere, per la ritardata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, nel caso vengano eseguite a seguito di diffida, e pari al doppio del valore delle stesse, nel caso di mancata esecuzione da parte della FIN, pur a fronte di diffida, e di esecuzione da parte del Comune oltre, in questo caso, al rimborso delle spese sostenute dal Comune;
- Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per grave compromissione dell'igiene, in particolare se riferita a servizi igienici, spogliatoi e docce, salva l'imputabilità di tale compromissione alla mancata esecuzione da parte del Comune degli interventi di natura straordinaria, anche manutentivi.

2. Le penali vengono applicate con determinazione del Direttore del competente Servizio comunale, previa formale diffida e - in caso di infruttuosità della medesima - mediante contestazione scritta dell'addebito e assegnazione alla FIN di un congruo termine (non meno di 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione dell'addebito) per consentire alla stessa di produrre memorie di replica; gli importi dovuti a titolo di penale devono essere pagati, espletate le procedure di cui al precedente capoverso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione alla FIN di un successivo provvedimento dirigenziale recante l'applicazione della penale e l'intimazione del pagamento; una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, possono essere escusse direttamente dal Comune sulla fideiussione costituita dalla FIN di cui al successivo articolo 26; nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione dell'importo della penale, la FIN deve provvedere alla reintegrazione della fideiussione nel suo valore originario.

3. E' esclusa ogni forma di compensazione da parte del Comune di importi di penalità dovute dalla FIN in suo favore con importi dovuti dal Comune in favore della FIN.

ART. 11) - NORME DI SICUREZZA DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. La FIN deve garantire, durante lo svolgimento di manifestazioni ufficiali con presenza di pubblico, il rispetto della capienza ufficiale dell'impianto stabilita dalla competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; deve inoltre essere garantito l'agevole accesso, in caso

di necessità, ai veicoli di soccorso.

ART. 12) - ENTRATE E TARIFFE

1. Le tariffe d'uso dell'impianto vigenti alla data del 31.08.2017 potranno essere incrementate ad insindacabile giudizio di FIN:

- fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) per l'anno 2018;

- fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) per l'anno 2019.

2. Dall'anno 2020 e per gli anni successivi di validità della convenzione, saranno previsti esclusivamente aumenti mediante l'applicazione del 100% (cento per cento) della misura della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

3. La FIN è obbligata a tenere in luogo ben visibile all'ingresso del Polo natatorio e comunque presso il punto cassa, sito internet, tutte le tariffe d'uso applicabili a tutte le tipologie di utenza (privati, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione, ecc.).

4. Tutte le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe e in generale dalla gestione del servizio e dall'organizzazione dei corsi didattici, nonché qualunque altra derivante dalla gestione dell'impianto sportivo, spettano integralmente e totalmente alla FIN; alla stessa spettano, inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità, effettuata negli spazi all'interno degli impianti, nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso degli impianti.

ART. 13) - SERVIZIO BAR E RISTORO

1. La FIN o gli eventuali affidatari dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al termine della convenzione la gestione delle attività di ristorazione non costituisce titolo per continuare la gestione di tale attività, né per subingresso di terzi, o pretesa alcuna.

3. La FIN o gli eventuali affidatari si obbligano a garantire la massima pulizia, l'igiene e il decoro dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti.

ART. 14) - PUBBLICITÀ

1. E' consentito l'utilizzo da parte della FIN degli spazi interni della struttura e delle relative pertinenze oggetto della presente convenzione per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato, da inoltrarsi e da approvarsi da parte del Comune, in ordine al tipo, alla collocazione, alla quantità e qualità dei mezzi, al decoro dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta; è vietata ogni forma di pubblicità di contenuto politico.

2. Ogni onere tributario e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore della FIN.

3. Il Comune si riserva di avere la disponibilità gratuita di spazi adeguati per l'affissione di materiale pubblicitario relativo ad attività istituzionali o comunque a proprie iniziative; le spese relative, sia per l'esecuzione che per la manutenzione dei relativi impianti pubblicitari, restano a carico del Comune medesimo.

4. Analoga facoltà il Comune si riserva per l'uso dell'impianto di fonodiffusione.

ART. 15) - RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALL'AGIBILITÀ

1. L'impianto viene consegnato nelle condizioni di piena agibilità; ogni variazione o modifica della struttura e del complesso e degli impianti, che esula da quella che è la manutenzione ordinaria, deve essere soggetta alla sua preventiva autorizzazione.

2. Il Comune viene sollevato da responsabilità in ordine ad eventuali difformità in materia e sicurezza riscontrate dalle Autorità preposte in conseguenza di manomissioni o modifiche non autorizzate realizzate dalla FIN.

ART. 16) - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

1. In caso di chiusura dell'impianto per cause di forza maggiore, comunque non dipendenti dalle parti, o per necessità discendenti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria non compatibili con il normale funzionamento dell'impianto, vengono stabiliti appositi accordi tra le parti, per l'eventuale proroga della presente convenzione a compensazione del periodo non usufruito.

2. La FIN deve sempre comunicare al Comune - ed ove possibile concordare con lo stesso - la chiusura improvvisa dell'impianto specificando le connesse motivazioni.

3. Comune e FIN verificano annualmente le condizioni generali del Polo natatorio al fine di programmare eventuali lavori da eseguire.

ART. 17) - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti vengono consegnati, mediante apposito verbale di cui al successivo comma 2, idonei alle attività cui sono destinati; sono a carico del Comune, in ogni caso, tutti gli interventi necessari a garantire la preventiva agibilità dei medesimi nonché il mantenimento dell'agibilità.

2. La FIN prende in consegna gli impianti, previa constatazione dello stato di effettiva consistenza dei medesimi, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del Comune e dall'incaricato della FIN stessa.

3. Nel verbale di consegna sono descritte le parti componenti l'impianto, gli accessori, i mobili, gli infissi, e le attrezzature con specificazione della qualità e stato di manutenzione, loro funzionabilità ed efficienza, loro proprietà ed ogni eventuale riserva, espressa dalle parti.

4. Al termine della convenzione, a riscontro dell'inventario iniziale, viene redatto un verbale di riconsegna degli impianti, con le stesse modalità.

5. Ogni riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, deve essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.

6. Riscontrandosi difformità non autorizzate rispetto al verbale iniziale ed anomalie e/o danneggiamenti, non imputabili ad un normale uso, la FIN è tenuta, se richiesto dal Comune, al ripristino.

7. Al momento della stesura del verbale di riconsegna le eventuali migliorie apportate sotto forme di opere o attrezzature, da parte della FIN, sono menzionate, ancorché la loro realizzazione non dia diritto alla FIN ad indennizzo alcuno; resta in ogni caso ferma la facoltà della FIN di ritirare, al momento della riconsegna dell'impianto, tutti i beni mobili strumentali dei quali sia stato dotato l'impianto nel periodo di vigenza della presente convenzione o in precedenza purché diversi da quelli sostitutivi di precedenti beni mobili.

ART. 18) - RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dallo svolgimento delle attività previste dal presente atto viene esplicitamente assunta dalla FIN.

2. In particolare, la FIN esercita in proprio l'attività di utilizzo della struttura e degli spazi di pertinenza, compresi impianti, attrezzature ed arredi, e ad essa competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale ed assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò ed in relazione alla propria attività gestionale, solleva il Comune da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno derivante a persona o cose dall'uso proprio od improprio della struttura e degli spazi di pertinenza anche esterni, compresi impianti, attrezzature ed arredi, o violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche.

3. Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso il Comune e verso terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e l'utilizzo della struttura, la FIN deve stipulare, fornendone copia al Comune, idonee coperture assicurative per responsabilità civile.

4. Le polizze per responsabilità civile devono prevedere massimali non inferiori a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nonché contenere la clausola che nessuna modifica può essere apportata senza l'assenso scritto del Comune.

ART. 19) - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune ha il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo quanto previsto al precedente art. 10 e fatti salvi ulteriori diritti, anche risarcitori:

- a) per grave inadempimento della FIN a seguito di reiterata inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione;
- b) inosservanza dell'obbligo di fornire la relazione riepilogativa tecnico organizzativa con riferimento anche ai costi gestionali di cui al precedente articolo 9.2;
- c) reiterata ed accertata mancanza della pulizia ordinaria;
- d) reiterate ed accertate carenze nelle manutenzioni ordinarie programmate;
- e) grave compromissione dell'igiene, comprovata da verbalizzazione della ASL competente conclusasi con provvedimento sanzionatorio definitivo diverso dall'applicazione di sanzione amministrativa di natura pecuniaria;
- f) variazioni alle destinazioni d'uso di tutto o di parte dell'impianto e modifiche alle strutture dello stesso, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- g) totale o parziale cessione a terzi della presente convenzione al di fuori dei casi in essa espressamente previsti;
- h) mancato reiterato rispetto, definitivamente accertato, delle previsioni di cui all'articolo 5.5;
- i) mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) qualora il Comune abbia necessità di disporre degli immobili per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- k) per inadempimento agli obblighi previsti dal successivo art. 26.

2. Nel caso di revoca per i motivi di cui al precedente comma 1) punto j) il Comune notifica il provvedimento di revoca con un preavviso alla FIN di almeno 250 (duecentocinquanta) giorni.

3. La FIN ha il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi ulteriori diritti, anche risarcitori, per:

a) gravi e reiterati ritardi nell'esecuzione da parte del Comune degli interventi di natura straordinaria, anche manutentivi, determinanti la impossibilità di garantire il funzionamento dell'impianto;

b) gravi e reiterati ritardi nel rimborso delle spese di cui al precedente art. 8 comma 1.

4. Il verificarsi della risoluzione determina la cessazione delle reciproche obbligazioni di cui al presente atto.

ART. 20) - CONTROLLI

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale, senza obbligo di preavviso, verifiche e controlli sulle strutture, sugli impianti e sulla corretta conduzione dell'impianto.

ART. 21) - FORME DI CONSULTAZIONE - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di rispettiva competenza previste nella presente convenzione, anche di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dell'impianto, il Comune e la FIN si impegnano a confrontarsi periodicamente.

2. A tal fine, le Parti si impegnano a costituire una Commissione, con sole competenze consultive, composta da quattro membri, due dei quali nominati in rappresentanza del Comune e due in rappresentanza della FIN.

3. La Commissione si riunisce normalmente una volta l'anno e comunque ogni volta che le Parti ne ravvisano la necessità.

4. La Commissione provvede, sempre con funzioni consultive, alla valutazione di eventuali istanze e segnalazioni pervenute in relazione alla gestione dell'impianto.

5. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune, da una parte, e la FIN, dall'altra, in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, sono devolute alla esclusiva competenza del Foro di Trieste.

ART. 22) - PERSONALE DA UTILIZZARE E SUO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

1. La FIN assicura la gestione dell'impianto con risorse umane qualificate proprie e/o di Società affiliata alla FIN che operano nell'impianto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5.1 nonché ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) dello Statuto della FIN, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia nonché di tutti gli obblighi ed oneri retributivi, assicurativi e previdenziali.

2. Il Comune rimane estraneo a qualunque rapporto fra la FIN e le figure professionali impiegate nelle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 23) - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

1. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro - con la sola eccezione degli interventi di natura straordinaria, anche manutentivi, e degli altri interventi posti in capo al Comune - sono a carico

della FIN, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali; in particolare deve porre in essere, nei confronti del personale, anche volontario, e di tutti i soggetti terzi interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto nonché ad operare nel pieno rispetto di qualsivoglia norma e prescrizione, anche regolamentare restando inteso che, ove trattasi di prescrizioni inerenti la manutenzione straordinaria, il relativo onere - anche economico - è esclusivamente del Comune, che si impegna a porre in essere con sollecitudine ogni e qualsivoglia intervento prescritto o comunque necessario.

2. Al momento della consegna dell'impianto il Comune consegna alla FIN i documenti di verifica positivi degli impianti, anche di messa a terra degli impianti elettrici (verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01), redatti da un tecnico/soggetto qualificato; successivamente, sono a carico della FIN le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; resta inteso che, ove successivamente non vengano rilasciati alla FIN verbali di verifica positivi, gli oneri anche economici per l'esecuzione dell'intervento manutentivo straordinario prescritto o comunque necessario sono esclusivamente del Comune, che si impegna a porli in essere a sua cura e spese con sollecitudine.

ART. 24) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La FIN assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

2. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva della presente convenzione, tra la FIN e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. La FIN si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente che la FIN ha indicato come conto corrente dedicato, indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

7401520785.

7. La FIN si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

ART. 25) - REFERENTI PER LA GESTIONE

1. Al momento della consegna del Polo natatorio la FIN ha l'obbligo di comunicare il nominativo, le generalità e il recapito di pronta reperibilità telefonica del Referente responsabile della gestione dell'impianto, al quale il Comune è tenuto a fare riferimento per le problematiche relative alla gestione dell'impianto e comunque conseguenti alla stipula della presente convenzione; stesso obbligo risulta in capo al Comune.

ART. 26) - CAUZIONE

1. La FIN ha l'obbligo di costituire entro il termine di giorni trenta dalla sottoscrizione della presente convenzione, idonea cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata in favore del Comune per l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. La fideiussione ha validità annuale e deve prevedere formula di automatico rinnovo in assenza di disdetta, dovendo rimanere vigente per l'intera effettiva durata della presente convenzione e reintegrata in caso di suo utilizzo anche parziale onde non venga mai meno la sua funzione di garanzia per il Comune.

3. In caso di mancata costituzione della cauzione entro il termine previsto al precedente comma 1 o di mancato rinnovo/reintegro come previsto al precedente comma 2 il Comune provvederà alla risoluzione anticipata della convenzione per inadempimento ai sensi del precedente art. 19, comma 1, lettera k).

ART. 27) - OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.

1. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte della FIN la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 28) - DISPOSIZIONE FINALE

1. Le Parti convengono che alla presente convenzione possono essere apportate, con il loro consenso ed in forma scritta, le variazioni che si ritengono necessarie al fine della ottimizzazione del servizio.

ART. 29) - DOMICILIO - COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione di violazione o omissione nonché qualsiasi notifica, richiesta, comunicazione di consenso o altra comunicazione prevista dal presente atto deve essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata o fax o PEC ai seguenti riferimenti, che costituiscono altresì il domicilio delle Parti:

- Federazione Italiana Nuoto in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, alla c.a. Segretario Generale dott. Antonello Panza, fax 063242501, PEC segreteria@pec.federnuoto.it

- Comune di Trieste – Palazzo Municipale – Piazza dell'Unità d'Italia 4, Vice Segretario Generale Comunale dott. Fabio Lorenzut, fax 0406754012, PEC comune.trieste@certgov.fvg.it

ART. 30) - SPESE PER LA CONVENZIONE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione dell'atto, sono a carico della FIN, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge.

ART. 31) - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in particolare riguardo a:

- servizi pubblici;
- igiene e sanità;
- pubblica sicurezza e impianti sportivi.

ART. 32) - CLAUSOLA FISCALE

1. Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 8.035.416,60 (ottomilionitrentacinquemilaquattrocentosedici/60) più IVA ai sensi di legge.

2. Si richiede la registrazione del presente atto, con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, in quanto:

- a) il canone ricognitorio annuale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) - art. 7 comma 4 - che la FIN versa al Comune è soggetto ad IVA;
- b) il tetto massimo complessivo annuo di partecipazione alle spese di gestione omnicomprensivo per lordi Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) - art. 9 comma 4 - che il Comune si impegna a rimborsare alla FIN è riferito per intero a spese comprensive di IVA, in particolare:
 - per massimo Euro 200.00,00 (duecentomila/00) a rimborso di spese con IVA in applicazione del regime di *reverse charge* di cui all'art. 17, lett. a) ter del DPR 633/72, art. 8 comma 1, lettere e) ed f);
 - per massimo Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) a rimborso di spese con IVA (utenze EGA), art. 8 comma 1, lettere b), c) e d).

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. Il presente atto viene formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su diciassette pagine a video.

5. Il presente contratto ha due allegati ("A" e "B") ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

6. Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

dott. Fabio LORENZUT (firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELLA FIN

dott. Antonello PANZA (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Santi TERRANOVA (firmato digitalmente)